

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-6335 del 24/12/2020
Oggetto	OGGETTO:L.R. 7/2004 S.M.I. - ATTO DI CONCESSIONE ÷ COMUNE: SAN GIORGIO P.NO (PC) ÷ CORSO D'ACQUA: TORRENTE NURE ÷ USO: AREA VERDE RECINTATA - CONCESSIONARIO: MARCHESINI NUCCIO CELSO - SISTEB: PC20T0003 ÷ SINADOC: 5220/2020.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-6505 del 23/12/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventiquattro DICEMBRE 2020 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

OGGETTO: L.R. 7/2004 S.M.I. - ATTO DI CONCESSIONE – COMUNE: SAN GIORGIO P.NO (PC) – CORSO D'ACQUA: TORRENTE NURE – USO: AREA VERDE RECINTATA - CONCESSIONARIO: MARCHESINI NUCCIO CELSO - SISTEB: PC20T0003 – SINADOC: 5220/2020.

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la Legge n. 37 del 5 gennaio 1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la Legge 7/8/1990, n. 241 smi “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la L.R. 14/4/2004, n. 7, Capo II “in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: L.R. 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51 così come modificato dalla L.R. 11/2018, la L.R. 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8, la L.R. n° 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011 - n. 1622 del 2015 – n° 1694 del 2017 – n° 1740 del 2018;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge n° 59 del 1997”;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e s.m.i. “Riforma del sistema regionale e locale”;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione

Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2015 con la quale è stato approvato l'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n° 13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l'adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e demanio idrico;

RICHIAMATE

- la Determinazione Dirigenziale n° 1385 del 09/02/2007 a firma del Responsabile del Servizio Tecnico Bacini degli Affluenti del Po con la quale è stata rilasciata al signor Marchesini Nuccio Celso c.f.: MRCNCC63R16Z114H – residente a in San Giorgio Piacentino (PC), via Nure n.13, la concessione avente ad oggetto l'occupazione di un'area demaniale, per uso “verde privato”, di pertinenza del Torrente Nure in località Molino Sala, prospiciente al Fg. 10 Mappali 29 e 30 del N.C.T. del Comune di San Giorgio P.no, della superficie complessiva di mq 3.700,00 (pratica n. PC02TT0001) per anni 6 dalla data di adozione dell'atto stesso;

- la Determinazione Dirigenziale n° 11456 del 19/09/2013 del Servizio Tecnico Bacini degli Affluenti del Fiume Po, con la quale è stata rinnovata, per ulteriori anni 6 a partire dalla data di scadenza della prima concessione (09/02/2013) al signor Marchesini Nuccio Celso la Determina Dirigenziale di cui sopra;

VISTA la domanda acquisita al protocollo ARPAE n° 18560 del 05/02/2020 con la quale il signor Marchesini Nuccio Celso ha chiesto ai sensi della L.R. N. 7/2004 smi, il rinnovo della determina dirigenziale sopra richiamata per uso area verde recintata;

DATO ATTO che:

- essendo pervenuta la predetta domanda oltre il termine di scadenza dell'atto di cui si è chiesto il rinnovo, la stessa è stata trattata come nuova istanza di concessione;
- in corso di istruttoria tecnico amministrativa si è provveduto a ridefinire l'estensione della superficie demaniale occupata e ricalcolare l'importo del canone annuo dovuto, in quanto si è accertato che le superfici richieste complessive sono pari a 5.000 mq e suddivise rispettivamente in circa 3.000 mq destinati a prato e circa 2.000 mq ad area cortiliva di pertinenza a fabbricato;

PRESO ATTO:

- della pubblicazione ai sensi della L.R. n 7/2004 dell'area in oggetto avvenuta in data 04/03/2020 sul BURERT (parte seconda) n° 52 riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;
- della nota ARPAE n° 30688 del 26/02/2020 con la quale, in riferimento all'istanza in oggetto, si è provveduto a richiedere all'agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Affluenti Po, al Comune di San Giorgio Piacentino e al Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia Romagna, l'espressione dei pareri e delle valutazioni di rispettiva competenza con l'evidenzia di eventuali elementi che possano costituire pregiudizio alla funzionalità idraulica, alla salvaguardia ambientale ed alla conservazione del bene pubblico, anche tenendo conto di quanto previsto dalla pianificazione urbanistica e territoriale;
- della nota assunta al protocollo ARPAE n° 104746 del 21/07/2020 con la quale l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile – Servizio area Affluenti Po, ha espresso, per quanto di competenza, il proprio nulla osta, ai soli fini idraulici, con prescrizioni, al rilascio del rinnovo della concessione di cui trattasi;
- della nota assunta al protocollo ARPAE n° 125525 del 02/09/2020 con la quale il

Comune di San Giorgio Piacentino, per quanto di competenza, parere favorevole con prescrizioni, al rinnovo della concessione di cui trattasi;

- della nota assunta al protocollo ARPAE n° 138746 del 28/09/2020 con la quale Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia Romagna, ha espresso, per quanto di competenza, il proprio nulla osta, ai soli fini idraulici, con prescrizioni, al rilascio del rinnovo della concessione di cui trattasi;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto a versare i seguenti importi:

- in data 03/02/2020 € 75,00 per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria dell'istanza mediante versamento su conto corrente postale n° 2303402 intestato a Regione Emilia Romagna Servizio tecnico affluenti Po Piacenza;

- € **508,04** in data 25/11/2020 a titolo di conguaglio del canone relativo all'annualità 2020 pari ad € **720,15**, di cui il 23/01/2020 aveva già versato un importo di € 225,00, pari al canone previsto dalla D.D. 11456 del 19/09/2013 e relativo alla precedente concessione PC02T0001/13RN01, mediante bonifico bancario intestato a Regione Emilia-Romagna - Demanio idrico Emilia Ovest;

- € **495,15** in data 25/11/2020 a titolo d'integrazione del nuovo deposito cauzionale pari a € **720,15** (In data 22/01/2007 è stato versato in occasione del rilascio della concessione PC02T0001 - D.D. n.1385 del 09/02/2007- un deposito cauzionale di € **200,00** e integrato, in fase di rinnovo PC02T0001/13RN01 - D.D. n.11456 del 19/09/2013 - in data 18/09/2013 con un importo di € **25,00**), mediante bonifico bancario intestato alla "Regione Emilia Romagna – Presidente Giunta regionale" ai sensi del comma 11 dell'art. 20 della L.R. n° 7/2004 e del comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

DATO ALTRESI' ATTO che il richiedente con nota acquisita al prot. ARPAE n° 183797 del 17/12/2020 ha fatto pervenire il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è assoggettata la presente concessione, debitamente firmato e sottoscritto per accettazione

in data 03/12/2020;

RITENUTO pertanto, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione richiesta;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

RESO NOTO CHE:

- la responsabile del procedimento è la sottoscritta Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;

- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

DATO ATTO CHE, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo,

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate

a) di rilasciare ai sensi della L.R. n° 7/2004 s.m.i., al sig. MARCHESINI NUCCIO CELSO (C.F. MRCNCC63E16Z114H), residente in Via Nure, 13 in comune di San Giorgio Piacentino (PC) – 29019, la concessione per l'occupazione di porzione di area demaniale in sponda destra del torrente Nure, in località Molino Sala, identificata

catastalmente fronte mappali 29 e 30 del Foglio 10 del N.C.T. del comune di San Giorgio Piacentino (PC), per uso area a verde privato recintata, per una superficie complessiva di 5.000 mq circa secondo la planimetria allegata al disciplinare;

b) di stabilire che:

- la concessione è **valida per anni 6 a partire dalla data di adozione della precedente concessione;**

- il canone per il corrente anno 2020 è determinato in euro €720,15;

- tale importo è soggetto all'adeguamento derivante dall'aggiornamento dei canoni ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

c) di approvare il Disciplinare di concessione allegato al presente atto (sub 1) quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data

d) di prescrivere il rispetto delle condizioni, termini e modalità descritte nel predetto Disciplinare di concessione;

DA' ATTO CHE

1) la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati e cittadini ed Enti;

2) la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;

3) per ogni effetto di legge, la Ditta concessionaria elegge il proprio domicilio all'indirizzo agli atti di questo Servizio;

4) la presente determinazione dirigenziale e relativi allegati dovranno essere esibiti dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;

5) il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art 5 del DPR 26/04/86 risulta inferiore ad euro 200;

RENDERE NOTO CHE:

- 1) si provvederà a notificare il presente provvedimento a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;
- 2) ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per la presente concessione si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di ARPAE;
- 3) il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di ARPAE;
- 4) avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del d Lgs n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del RD n° 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguardo la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

La Dirigente Responsabile del S.A.C. di Piacenza

Dott.ssa Adalgisa Torselli

(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione cod. proc. PC20T0003 a favore del sig. MARCHESINI NUCCIO CELSO (C.F. MRCNCC63E16Z114H), con sede in Via Nure, 13 in comune di San Giorgio Piacentino (PC) – 29019, ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n° 7 del 14 aprile 2004 e s.m. e i..

Art. 1 - Oggetto della concessione

1) La concessione ha per oggetto l'occupazione di porzione di area demaniale in sponda destra del torrente Nure, in località Molino Sala, identificata catastalmente fronte mappali 29 e 30 del Foglio 10 del N.C.T. del comune di San Giorgio Piacentino (PC), per uso area a verde privato recintata, per una superficie complessiva di 5.000 mq circa, di cui 2.000 mq circa destinati ad area cortiliva e 3.000 mq destinati a prato. Come da elaborato planimetrico allegato.

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

1) La concessione ha durata di 6 anni dall'adozione del provvedimento di concessione. Potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n° 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza. Qualora il Concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, alla cessazione dell'occupazione ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi e nei tempi indicati dall'Amministrazione Concedente.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

1) Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente e su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica qualora l'occupazione/utilizzo risulti incompatibile

con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.

2) Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n° 7/2004: la destinazione d'uso diversa da quella concessa; il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del Disciplinare; la sub concessione a terzi ; il mancato pagamento di due annualità di canone.

3) L'amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi ovvero di portare le modifiche necessarie, nel termine che gli verrà fissato dal Servizio concedente e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Art. 4 - Canone , cauzione e spese

1) La concessione è subordinata al pagamento del canone annuale quantificato per il 2020 in € **720,15** canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita DGR, ai sensi dell'art.8 della L.R. n°2/2015;

2) A partire dal 2021 il canone annuo deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno;

3) L'importo del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 11 dell'art. 20 L.R. n.7/2004 e al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 ed è pari a € **720,15**. L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria, a garanzia degli obblighi del Concessionario, dovrà essere integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi;

4) Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di

perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

1) Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare ne deve essere fatta preventiva domanda al Servizio concedente. Il Concessionario non potrà sub concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione.

2) Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa valutazione di documentata istanza sottoscritta dai soggetti interessati che dimostri il trasferimento dei diritti dal Concessionario originale all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

1) La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.

2) Il Concessionario è costituito Custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

3) Fanno comunque carico al Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per :

- la salvaguardia delle opere idrauliche del corso d'acqua di che trattasi nella località in

oggetto;

- la conservazione dei beni concessi;

- la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone.

4) E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione o generati da eventi alluvionali, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

5) E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico e agli addetti al controllo e alla vigilanza.

6) Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Autorità Idraulica.

Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico

Il Concessionario è tenuto alla rigorosa osservazione delle prescrizioni contenute nel parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Affluenti Po di Piacenza, assunta al prot. ARPAE n.104746 del 21/07/2020 e di seguito riportate:

“1) Il concessionario non potrà per nessun motivo modificare lo stato dei luoghi, aprire scavi, costruire sull'area in questione corpi di fabbrica che possano essere d'intralcio al deflusso delle acque in tempo di piena, modificare l'andamento della linea attuale di sponda e la scarpata della medesima, in particolare con la costruzione di opere di difesa artificiale delle sponde mediante materiale pietroso o con piantumazione di alberi e

cespugli.

2) Ai sensi del T.U. n° 523/1904 e s.m.i., in particolare ai sensi dell'art. 96 lettera f) il terreno demaniale potrà essere utilizzato a partire dalla distanza di mt. 4,00 dalla linea di sponda attuale. In caso di erosione di sponda da parte delle acque di piena si dovrà sempre rispettare la distanza di 4,00 metri.

4) L'utilizzo delle aree richieste dovrà avvenire mantenendo le stesse pulite e prive di ogni tipo di rifiuto.

5) Per quanto riguarda la sicurezza dell'area in relazione a possibili piene eccezionali ed improvvise del corso d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzo possa svolgersi senza pericolo alcuno.

6) Il concessionario formalmente si obbliga, per sé e/o aventi causa a qualunque titolo, a tenere manlevata ed indenne l'Amministrazione Regionale e il Servizio area Affluenti Po da qualsivoglia pretesa o controversia, diretta o indiretta, che possa essere avanzata da chiunque ed in ogni momento, in conseguenza e/o dipendenza di quanto forma oggetto della presente autorizzazione; compresi, dunque, anche i danni che, a seguito di eventuali alluvionali, potessero essere arrecati a persone, beni, strutture e quant'altro presente nell'area in concessione. A tal proposito si ricorda, infatti, che l'area in oggetto ricade sia in fascia C2/B1, in base al PTCP, che in zona P2, ossia area allagabile con scenario poco frequente con rischio R2, medio, e R4, molto elevato, in base al PGRA.”

Art. 8 - Prescrizioni di ordine paesaggistico/ambientale

La Regione Emilia Romagna Direzione Generale del Territorio e dell'ambiente - Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna con nota assunta al prot. ARPAE n. 138746 del 28/09/2020, ha comunicato il proprio parere favorevole condizionatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

“a condizione che sia mantenuta la vegetazione arborea-arbustiva presente e che l'area

non sia oggetto di coltivazione agricola.”

Art. 9 - Modalità di trattamento dei dati

Ai sensi della D.Lgs.196/2003 si evidenzia che i dati trasmessi dal Concessionario saranno trattati, con l'ausilio di mezzi informatici, ai soli fini del procedimento concessorio.

Art. 10 - Decorrenza della validità del provvedimento

Il presente Disciplinare sarà approvato e quindi valido a seguito dell'adozione del provvedimento di concessione rilasciato da ARPAE.

**Disciplinare sottoscritto per presa visione ed accettazione dal signor MARCHESINI
NUCCIO CELSO (C.F. MRCNCC63E16Z114H) in data 03/12/2020.**



11/11/2020, 14:45:11

0
0

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.